

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2**  
**Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°60 DEL 23.9.2009

**OGGETTO:RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 1440 DEL 15.12.2008 E  
CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO PER DISCIPLINARE  
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA VETERINARIA IN REGIME LIBERO  
PROFESSIONALE NELL' AMBITO DEL PIANO DI ERADICAZIONE  
DELLE PESTI SUINE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 DI  
OLBIA (DOTT. COCCO)**

L'anno duemila NOVE addi VENTITRE del mese di GENNAIO

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Giorgio Lenzotti*

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avv. Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor Bruno Contu

- VISTA** la deliberazione n. 1370 del 22.11.2006 di approvazione della graduatoria della pubblica selezione, per soli titoli, per incarichi a veterinari libero professionisti nell'ambito del medesimo piano;
- VISTA** la nota prot. n 0022323 del 24.10.2008 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale avente ad oggetto "Decreto di attuazione del Piano di Eradicazione delle Pesti suine nella Regione Sardegna Anno 2008" che si allega al presente atto per farne parte integrante con la quale si dispone che nelle more dell'entrata in vigore delle graduatorie di cui all'art.37 comma 3 del Decreto n.24 del 06.08.2008, in deroga all'art. 37, comma 3 del decreto di cui trattasi le Aziende Sanitarie Locali possono procedere all'attribuzione di incarichi per veterinari liberi professionisti, facendo riferimento alle ultime graduatorie utilizzate per le pesti suine;
- VISTA** la nota acquisita agli atti di questa azienda al prot.n. 53778 del 30.10.2008 trasmessa dal Comitato Consultivo Zonale di Sassari;
- DATO ATTO** che nelle more della pubblicazione della graduatoria definitiva di cui trattasi e allo scopo di utilizzare parte delle risorse finanziarie finalizzate all'impiego di personale veterinario, questa Azienda procede al conferimento degli incarichi in base alla graduatoria di cui alla deliberazione n. 1370 del 22.11.06 disponendo che i suddetti incarichi cesseranno automaticamente a seguito della pubblicazione definitiva della graduatoria istituita ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 35/37 del 24 giugno 2008;
- VISTA** la deliberazione n. 1440/2008, relativa all'assunzione a tempo determinato per un periodo di mesi due in regime libero professionale nell'ambito del piano di eradicazione delle pesti suine della dott.ssa Giuseppina Camboni coadiutore veterinario, collocata al 22° posto della succitata graduatoria;
- DATO ATTO** che la dott.ssa Giuseppina Camboni, con nota acquisita agli atti in data 0.8.01.09 prot. n. 2685 del 16.01.09 ha comunicato formalmente di rinunciare all'incarico conferitole;
- RILEVATO** come nella medesima deliberazione n. 1440/2008 è stato conferito al Coadiutore Veterinario Lara Francesca Manca collocata nella succitata graduatoria al 39° posto un incarico temporaneo di mesi uno e 20 giorni;
- RITENUTO** opportuno, a seguito della rinuncia succitata della dott.ssa Giuseppina Camboni rettificare la deliberazione n.1440 del 15.12.2008, nella parte relativa alla durata dell'incarico conferito alla dott.ssa Lara Francesca Manca prevedendo un incarico di mesi due anziché di mesi 1 e giorni 20 come da deliberazione succitata;
- CONSIDERATO** che ai candidati che precedono nella succitata graduatoria è già stato conferito incarico o, formalmente interpellati hanno rinunciato all'incarico medesimo, sono decaduti o non hanno dato riscontro alla comunicazione;
- PRESO ATTO** della disponibilità del dott. Antonio Cocco coadiutore veterinario, collocato al 41° posto della succitata graduatoria;

**RITENUTO** di dover utilizzare la graduatoria della pubblica selezione di cui sopra con l'assunzione del concorrente coadiutore veterinario Dott. Antonio Cocco conferendo un incarico di mesi 1 e giorni 20 nell'ambito del piano di eradicazione pesti suine;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 1 del 02.01.2009 è stato nominato Direttore Amministrativo F.F. l'Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore dell' Area Affari generali, legali e Comunicazione;

**VISTI** il D.L.gs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;  
la L.R. 10/2006;

Per i motivi sopra espressi,

### **DELIBERA**

- di prendere atto della rinuncia espressa con nota prot. n. 2685 del 16.01.2009 della dott.ssa Giuseppina Camboni nata a Cagliari il 18.03.1969 e residente a San Nicolò Gerrei in via Umberto n. 7 dichiarando la decadenza della medesima dall' incarico conferito;
- di rettificare la deliberazione n.1440 del 15.12.08 nella parte relativa alla durata dell'incarico conferito alla dott.ssa Lara Francesca Manca, stipulando con la medesima un contratto per l'attività di assistenza veterinaria nell'ambito del piano di eradicazione pesti suine, della durata massima di mesi due;
- di confermare la deliberazione n. 1440 citata per quanto non espressamente modificato dal presente atto;
- di conferire un incarico temporaneo per attività di assistenza veterinaria, in regime libero professionale, per il supporto al personale dipendente negli adempimenti delle prescrizioni previste nel piano per l'eradicazione delle pesti suine al dott:
  - Antonio Cocco nato a Ozieri il 19.11.1974 e residente a Pattada in Via IV novembre n. 58 collocato utilmente nella succitata graduatoria per una durata massima di mesi uno e giorni 20;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il contratto sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Bruno Mantu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  
Avv. Roberto Di Gennaro

n. 38  
Responsabile del Servizio Personale  
Resp. Servizio Personale  
Dott.ssa Giovanna Puzzi

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giorgio Lenzotti

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 30/1/2009, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 30/1/2009

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso \_\_\_\_\_.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA**

REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE  
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA VETERINARIA IN REGIME LIBERO  
PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ERADICAZIONE DELLE  
PESTI SUINE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA .**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilanove addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale rappresentante il Dr Giorgio Lenzotti nato a Tortoli il 12.08.1953 e domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda Cod. Fiscale 01687160901

E

il dott. .... nato a .....e residente ..... in .....

C.F.:

PREMESSO

- che al fine di attivare, nell'ambito del territorio di competenza della Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia, un piano finalizzato all'eradicazione delle pesti suine, si è ravvisata la necessità di richiedere l'attività di collaborazione di un veterinario;
- che il veterinario sopra generalizzato dichiara, di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta come risulta dal curriculum;

- che il veterinario innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 , peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro, impartite, nell'ambito del servizio di destinazione, dal Responsabile del servizio medesimo.
- che il veterinario sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### ART. 1

Il veterinario sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare la propria attività di assistenza veterinaria quale supporto al personale dipendente negli adempimenti delle prescrizioni previste nel piano per l'eradicazione delle pesti suine, secondo le direttive generali indicate dal Direttore della Struttura, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

#### ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi di attività servizio e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Direttore dell'Unità Operativa medesima.

#### ART. 3

Le parti convengono che per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il sanitario dovrà garantire il rispetto del calendario di attività predisposto dal Direttore del Servizio di destinazione.

#### ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza veterinaria viene individuato il Servizio Veterinario Area Sanità Animale.

#### ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al sanitario qui costituito un compenso lordo pari a € 5100,00 (diconsi euro cinquemilacento/00) che verrà corrisposto, al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti. Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica delle prestazioni, l'A.S.L. n.2 potrà corrispondere, a titolo di

acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

#### ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge.

I compensi spettanti a titolo di corrispettivo per l'esecuzione della presente convenzione, in quanto erogati a professionista iscritto all'ENPAV, sono esclusi dall'applicazione del contributo INPS di cui alla legge n. 335/95.

#### ART. 7

Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è soggetto all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### ART. 8

Ai fini della documentazione e del riscontro dell'attività al dott. ....qui costituito sarà fornito un supporto cartaceo per la registrazione degli orari di presenza.

#### ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali;

#### ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in un incarico professionale di lavoro autonomo, per attività di assistenza veterinaria nell' ambito del piano di eradicazione delle pesti suine.

Al presente contratto si applicano per quanto non espressamente disciplinato la disciplina degli artt.2222 e segg. del codice civile.

#### ART.11

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, istituti universitari;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;
- di non essere iscritto ad un corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs.n.257/91;
- di non svolgere attività libero professionale nel settore suinicolo nel distretto per il quale è conferito l'incarico;

ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia;

ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n.675/96 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi uno e giorni venti a decorrere dal \_\_\_\_\_.

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile del Servizio di assegnazione, venga valutata negativamente dal committente.

ART. 15

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL PROFESSIONISTA

Dott.

---

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Lenzotti

---